

COMUNE DI CROTTA D'ADDA

Provincia di CREMONA

CCDI PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2012

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Art.1 - Composizione delle delegazioni

1. Ai sensi dell'art.10, comma 1, del CCNL 1.4.1999, la delegazione di parte pubblica è stata nominata con delibera della giunta comunale n.13, del 04/02/2004.
2. La delegazione di parte sindacale è individuata ai sensi dell'art.10, comma 2, del CCNL 1.4.1999.

Art. 2 - Campo di applicazione e durata

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito indicato come CCDI), si applica a tutto il personale dell'Ente con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato nel rispetto, dei contratti di lavoro vigenti;
2. Il CCDI concerne l'anno 2012 ma, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del CCNL 22.1.2004, esso conserva comunque la sua efficacia sino alla stipulazione del contratto successivo.
3. Gli effetti del CCDI decorrono dal giorno successivo alla sua stipulazione, salve diverse decorrenze previste nel contratto stesso.

Art. 3 - Risorse disponibili

1. Con determinazione n. 259 del 31/10/2012, il responsabile del Settore Finanziario ha quantificato in € 13.683,74 l'ammontare provvisorio delle risorse decentrate relative all'anno 2012, il quale risulta così composto:

• risorse stabili	€ 11.484,93
• risorse variabili	€ 1.507,62

Art. 4 - Utilizzo delle risorse stabili

1. L'ammontare delle risorse stabili, pari ad €11.484,93 verrà utilizzato prioritariamente per il finanziamento dei seguenti istituti:
 - indennità di comparto (quota a carico delle risorse decentrate stabili);
 - progressioni economiche orizzontali.
2. Le risorse che residueranno, andranno ad incrementare la disponibilità delle risorse variabili.

Art. 5 - Indennità di comparto

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.33 del CCNL - 22.1.2004.
2. La quota dell'indennità che, ai sensi della tabella D allegata al CCNL 22.1.2004 graverà per l'anno 2012 sulle risorse stabili, è stimata in € 2.191,24.

Art. 6 - Progressione economica orizzontale

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dal verbale di contrattazione decentrata in data 31.10.2012.
2. Per l'anno 2012, anche in relazione a quanto disposto dall'art.9, comma I, del D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010, non verrà attribuita alcuna nuova PEO.
3. La spesa che, per l'anno 2012, graverà sulle risorse stabili, è stimata in € 4.056,01;

Art. 7 - Utilizzo delle risorse variabili

1. Stante la disponibilità residuale derivante dalle risorse stabili, pari a complessivi € 7.436,49, verrà utilizzata per il finanziamento dei seguenti istituti:
 - indennità di rischio;
 - incentivazione della performance individuale;

Art. 8 - Compenso per specifiche responsabilità

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dal verbale di contrattazione decentrata in data 31.10.2012 per un importo € 600,00

Art. 9 - Indennità per maneggio valori

1. Non è prevista l'applicazione dell'istituto per l'anno 2012.

Art. 10 - Indennità di rischio

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dal verbale di contrattazione decentrata in data 31.10.2012.
2. La spesa per l'erogazione dell'indennità in parola è stimata in € 720,00.

Art. 11 - Indennità per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale

1. Non è prevista l'applicazione dell'istituto per l'anno 2012.

Art. 12 - Incentivazione della performance individuale

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dal verbale di contrattazione

decentrata in data 31.10.2012.

2. La spesa per l'erogazione dell'incentivo in parola è determinata in € 3.150,00+2.266,49.

3. Tale importo sarà automaticamente incrementato con le economie risultanti dagli stanziamenti assegnati in via previsionale agli altri istituti.

Art. 13 - Lavoro straordinario

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dal verbale di contrattazione decentrata in data 31.10.2012 per un importo massimo di € 700,00

Art. 14 - Altre destinazioni

1. Non vengono destinate risorse ad altre destinazioni.

Art. 15 - Clausole finali e di rinvio

1. Entro il mese di dicembre 2012 le parti si incontreranno ai fini di verificare lo stato di attuazione del CCDI.

2. Per quanto non previsto dal CCDI si fa rinvio alle specifiche disposizioni previste in materia dai CCNLe dalle leggi nel tempo vigenti.

3. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora dovessero emergere nuove esigenze, ovvero dovessero intervenire mutamenti nel quadro normativa di riferimento rispetto alle clausole definite nel CCDI.

Accordo siglato il 31.10.2012

Il Presidente della delegazione trattante

.....

I rappresentanti sindacali

.....

Per la RSU

.....

